

L'attività di vigilanza in radioprotezione svolta dall'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano: verifiche effettuate e criticità riscontrate

Luca Moro, Ilaria Miante, Paola Biraghi, Vito Robortella, Luca Cadeddu, Annelisa Cantone, Laura Colombo
SC Salute e Ambiente, ATS Città Metropolitana di Milano, via Statuto 5, 20121 Milano

lgmoro@ats-milano.it

Abstract

L'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano è l'organo del Servizio Sanitario Nazionale competente per i 193 comuni compresi nelle provincie di Milano e Lodi che, attraverso la Struttura Complessa Salute e Ambiente, svolge le funzioni di tutela sanitaria contro i rischi derivanti dalle esposizioni alle radiazioni ionizzanti della popolazione e, limitatamente all'impiego di macchine radiogene e sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico, dei lavoratori.

In seguito alla ricezione delle istanze ai sensi degli articoli 46, 50 e 54 del D.Lgs. 101/2020, vengono svolte analisi documentali finalizzate alla verifica della completezza e correttezza delle informazioni fornite e, nel caso di Nulla Osta di categoria B a scopo medico, all'emissione degli stessi, mentre, nel caso di Nulla Osta industriali, all'emissione dei pareri alla Prefettura competente per territorio. Di base, vengono utilizzati, come riferimento per le valutazioni, le indicazioni fornite dagli Allegati IX e XIV allo stesso Decreto.

Le pratiche valutate su base documentale sono poi oggetto dell'attività di vigilanza sul territorio, secondo un indice di priorità che tiene conto delle caratteristiche intrinseche delle pratiche stesse.

Il numero delle pratiche ricevute e lavorate in un anno dalla SC Salute e Ambiente dell'ATS di Milano è di circa 1300, mentre i sopralluoghi effettuati presso le strutture sono in media 70 all'anno.

Le principali criticità riscontrate dal punto di vista documentale riguardano l'assenza della firma del Responsabile dell'Impianto Radiologico in caso di esposizioni mediche (punto 4.2, All. IX), l'assenza o l'inadeguatezza dei vincoli di dose proposti ai sensi dell'art. 5 e l'assenza della relazione tecnica prevista dall'art. 109.

In sede di vigilanza, si riscontrano criticità dovute alla carente conservazione della documentazione inerente alla pratica radiologica, che non è prontamente disponibile secondo quanto previsto dall'All. XXIII. Inoltre, si riscontrano difformità in merito alla formazione dei lavoratori esposti (artt. 110 e 111), ai contenuti del manuale del programma di garanzia della qualità (All. XXVIII) e al rispetto della periodicità delle valutazioni di cui all'art. 130.

Eventuali inottemperanze e violazioni riscontrate in sede di valutazione documentale e/o in sede di vigilanza possono essere oggetto delle sanzioni penali o amministrative previste dal Titolo XVI. Nella nostra esperienza sono state irrogate sanzioni in violazione degli articoli 110, 130, e 163 comma 3 del D.Lgs. 101/2020.